C12084 - COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA/RAMO D'AZIENDA CTF GROUP
Provvedimento n. 26402

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° febbraio 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Cooperativa Esercenti Farmacia S.c. a r.l., pervenuta in data 18 gennaio 2017;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Cooperativa Esercenti Farmacia S.c. a r.l. (di seguito, C.E.F.) è una cooperativa costituita da circa 1680 soci, tutti titolari di farmacia con partecipazioni minimali. C.E.F. è attiva, principalmente, nella distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici (etici e generici), parafarmaceutici e, in maniera residuale, nella fornitura di servizi accessori all'attività di distribuzione (in particolare, attività di *marketing*, sviluppo del prodotto, raccolta ed elaborazione dati).
C.E.F. ha realizzato in Italia un fatturato, nel 2015, pari a circa 1.107 milioni di euro.

2. CTF Group S.c. a r.l. (di seguito CTF) è una cooperativa costituita da 288 soci, tutti con partecipazioni minimali, attiva esclusivamente in Italia nella distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali ad uso umano e veterinario, di prodotti dietetici ed alimentari per l'infanzia.
Il fatturato realizzato in Italia, nel 2015, da parte di CEF è stato pari a circa 260 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione in esame ha ad oggetto la stipula di un contratto di affitto – per una durata di due anni – del ramo di azienda di CTF costituito dal complesso di beni (comprese autorizzazioni e licenze) strumentali all'attività di distribuzione del farmaco in Lallio (BG), unitamente all'assunzione dell'impegno irrevocabile, sospensivamente condizionato, al successo acquisto ad opera di CEF del medesimo ramo d'azienda.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa in forza del conseguimento della disponibilità di elementi del patrimonio di quest'ultima, costituisce concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto: il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dal ramo d'azienda del quale è prevista l'acquisizione è stato superiore a 50 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

5. In considerazione dell'attività svolta dalle società interessate, l'operazione in esame riguarda la distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici.
In linea con la costante definizione adottata dalla Commissione europea e dall'Autorità anche nei più recenti precedenti[1], sotto il profilo merceologico, il mercato della distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali (sia prodotti etici, soggetti cioè a prescrizione, sia prodotti da banco) e di prodotti parafarmaceutici (prodotti cosmetici, dietetici, igienici e veterinari) riguarda la distribuzione all'ingrosso di tali beni realizzata da grandi operatori intermedi (*full-line wholesalers*) in grado, diversamente dagli operatori di minori dimensioni (*short-line wholesalers*) e dalle imprese farmaceutiche, di fornire le farmacie in tempi estremamente rapidi e con una gamma completa di prodotti. Secondo alcuni dati di Federfarma[2], i grandi operatori intermedi distribuiscono circa il 75,5% dei medicinali trattati a livello nazionale.

[1] *[Si vedano, ad esempio, la decisione della Commissione del 3 agosto 2010 sul caso COMP/M.5865 – Teva/Ratiopharm, i provvedimenti dell'Autorità del 30 aprile 2014 n. 24890 C11945 – COMIFAR Distribuzione/Unioneeffe, in Boll. n. 19/14, dell'8 agosto 2012, n. 23832, C11716 – Federfarma.Co/Farmintesa Logistica, nonché da ultimo provvedimento del 2 marzo 2016, n. 25900, C12033 – Cooperativa Esercenti Farmacia/Nord est Farma, in Boll. n. 8/16.]*

[2] *[Dati Federfarma 2013.]*

6. Sotto il profilo geografico, l'esistenza di normative diverse tra i vari Paesi membri dell'Unione Europea per quanto concerne, per esempio, le licenze, i margini sui prodotti, i tempi di consegna e l'obbligo di assortimento induce a ritenere che il mercato geografico abbia un'estensione non superiore a quella del territorio nazionale. Inoltre, dal momento che tali distributori intermedi devono rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi, la rete distributiva dei grossisti è normalmente organizzata, all'interno di ciascun Paese, a livello regionale. Le circostanze descritte hanno portato la Commissione Europea e l'Autorità a restringere il mercato geografico rilevante ad un livello sub-nazionale, sovente coincidente con il territorio regionale.
In via di prima approssimazione, pertanto, l'operazione in esame interessa il mercato regionale della Regione Lombardia.

Effetti dell'operazione

7. Sulla base dei dati forniti dalle Parti[3], nella distribuzione intermedia di farmaci, a livello nazionale, la quota detenuta da C.E.F. nel 2016 è stata pari a circa 10,5%, mentre quella detenuta da CTF è stimabile in circa lo 0,6%. Sul territorio italiano sono presenti altri importanti e qualificati operatori, quali COMIFAR, titolare di una quota di circa il 15-20%, ALLIANCE HEALTHCARE, con una quota pari a circa il 10-15%, e UNICO, con una quota di circa il 10-15%.
Nel più circoscritto ambito della distribuzione intermedia dei farmaci in Lombardia, le quote di mercato detenute da C.E.F. e da CTF a novembre 2016 sono state pari, rispettivamente, a circa il 27,1% e il 3,7%; anche a livello regionale sono presenti qualificati concorrenti.
8. Alla luce delle evidenze sopra esposte, la concentrazione non appare idonea a determinare una modifica sostanziale della posizione delle Parti sul mercato rilevante tale da pregiudicare la struttura dell'offerta. Infatti, l'operazione determina una ridotta sovrapposizione di quote di mercato sia a livello nazionale (la quota congiunta delle Parti oscilla tra l'11-12%) che nel più circoscritto ambito regionale e, in entrambi i casi, sono presenti diversi e qualificati concorrenti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

[3] *[Stime fornite dalle Parti su dati IMS Health.]*